

Promemoria

Durata del lavoro / indennità per ore supplementari / indennità di fine anno (13^a mensilità) per i lavoratori retribuiti a ore per un periodo inferiore a un anno (impiegati temporanei)

Durata del lavoro

Conformemente all'art. 23 CCL, la durata media del lavoro convenuta contrattualmente nel CCL di obbligatorietà generale si attesta a 40 ore alla settimana.

Se la situazione lo esige, il lavoratore è tenuto a prestare ore straordinarie, se è in grado di farle e se possono essere ragionevolmente pretese secondo le norme della buona fede (art. 25.6).

La durata annuale del lavoro nel ramo dell'isolazione si applica anche alle imprese di prestito di personale. A conclusione della missione, viene effettuato un confronto tra il tempo di lavoro **previsto** e il tempo di lavoro **effettivamente prestato** (pro rata temporis per la durata della missione presso l'impresa acquisitrice e il luogo in cui viene svolta).

Esempio di confronto tra tempo di lavoro previsto ed effettivamente prestato nel prestito di personale

Missione di 10 settimane

- Tempo di lavoro pattuito 10 settimane x 40 ore = 400 ore
- Tempo di lavoro effettivo 10 settimane x 47 ore = 470 ore

Indennità per lavoro straordinario

Il lavoratore ha diritto a un'indennità del 25% (art. 44.2 CCL) sulle 70 ore supplementari. Nell'ambito del prestito del personale non è prevista una compensazione delle ore sottoforma di tempo libero risp. un riportato al periodo successivo. Le ore supplementari non sono cumulabili, poiché in quel caso sarebbe alquanto difficile o addirittura impossibile controllarne il rispetto e il rischio di potenziali abusi sarebbe troppo elevato. Non si possono quindi garantire soluzioni di questo tipo nei singoli casi.

Indennità di fine anno

Ogni lavoratore interinale ha diritto ad un'indennità di fine anno (tredicesima mensilità) del 100% del salario medio mensile (art. 42.1 CCL). Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, l'indennità di fine anno (tredicesima mensilità) è corrisposta pro rata temporis (art. 42.3 CCL).

V 18.11.2020